

Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di Janus Henderson Horizon Fund, Società di investimento a capitale variabile multicomparto e multiclasse di diritto Lussemburghese (di seguito "la SICAV"), collocate da Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (di seguito anche "Soggetto Collocatore"). La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione. Prima della sottoscrizione deve essere consegnata all'investitore copia del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (in breve "KIID"). Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

## Janus Henderson Horizon Fund

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese multicompartimentale e multiclasse

Data e luogo \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

### COMPARTO

 INV. UNICO INV. RATEALE

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Spett.le  
Janus Henderson Horizon Fund  
c/o 2 Rue de Bitbourg  
L-1273 Luxembourg

Spett.le  
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. (Il Collocatore)  
(Indicazione della Filiale)

Codice titolo      Codice ABI      C.A.B.

### GENERALITÀ DEL SOTTOSCRITTORE (1° Intestatario)

ALTRI INTESATARI  (v. Documento ulteriori Intestatari)

Cognome e Nome/Denominazione Sociale      Data di nascita/Constituzione Comune/Città, Stato estero di nascita      Pers.G Res.Est.

Indirizzo di residenza      C.A.P.      Città

Codice Fiscale      Settore      Ramo      Tipo e Numero Documento      Data e luogo di rilascio

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello del primo Sottoscrittore) \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

### GENERALITÀ DEL SOGGETTO CHE AGISCE PER CONTO DEL SOTTOSCRITTORE

DELEGATO       LEGALE RAPP.

Cognome e Nome      Data di nascita      Comune/Città, Stato estero di nascita      Res.Est.

Indirizzo di residenza      C.A.P.      Città

Codice Fiscale      Settore      Ramo      Tipo e Numero Documento      Data e luogo di rilascio

in possesso dei requisiti previsti dalla Legge, avendo ricevuto il KIID e l'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione, accetto (1) di sottoscrivere azioni del Comparto \_\_\_\_\_ classe \_\_\_\_\_ con le modalità di seguito specificate.

A tal fine conferisco mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore (nel prosieguo "Ente Mandatario") affinché questo provveda, in mio nome e conto, ad incassare i mezzi di pagamento da me corrisposti in relazione alla presente richiesta di sottoscrizione e ad inoltrarli, unitamente al presente modulo di sottoscrizione, al Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta come di seguito definito.

Con la sottoscrizione del presente modulo conferisco inoltre mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta - Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch - che accetta, affinché in suo nome e per mio conto trasmetta in forma aggregata all'OICR la richiesta di sottoscrizione.

### MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

PRIMA SOTTOSCRIZIONE

SUCCESSIVA SOTTOSCRIZIONE

#### INVESTIMENTO IN UNICA SOLUZIONE

di euro       di altra divisa \_\_\_\_\_

INVESTIMENTO RATEALE mediante Piano Pluriennale di Investimento      durata \_\_\_\_\_

da effettuarsi con cadenza       mensile       bimestrale       trimestrale       quadrimestrale,      Per un importo complessivo

di euro \_\_\_\_\_

primo versamento di euro \_\_\_\_\_

cui seguiranno rate unitarie di euro \_\_\_\_\_

## MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo del versamento, al lordo delle commissioni e spese di sottoscrizione, è corrisposto a mezzo **bonifico bancario all'Ente Mandatario sopra nominato, che provvederà ad effettuare il trasferimento** sul conto corrente intestato a Janus Henderson Horizon Fund presso Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch. A tal fine:

addebitate il mio conto n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_  Verso l'importo per cassa

Per gli Investimenti Rateali provvederò ai versamenti successivi a mezzo bonifico bancario:

in via continuativa mediante addebito sul c/c n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese

su mia disposizione

La distribuzione dei proventi - ove prevista - verrà effettuata attraverso accredito sul conto corrente n. \_\_\_\_\_  
oppure sul c/c n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

Il giorno di valuta riconosciuto al versamento tramite bonifico bancario è il giorno in cui il Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta riceve notizia certa di avvenuto accredito del bonifico stesso, ovvero il giorno di valuta riconosciuto al Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta da parte della banca ordinante.

## EVIDENZA DELLE QUOTE/AZIONI

Richiedo l'evidenza delle quote/azioni di mia spettanza presso \_\_\_\_\_

Filiale \_\_\_\_\_ deposito amministrato/evidenza n. \_\_\_\_\_

## PRESE D'ATTO

Prendo atto che eventualmente anche in deroga a quanto previsto nel Prospetto sarà consentita esclusivamente la seguente operatività:

A) sottoscrizione in unica soluzione per importo: è esclusa la possibilità di sottoscrivere un numero predefinito di azioni;

B) conversione (*switch*) tra Comparti della medesima SICAV, che facciano riferimento al medesimo Prospetto. L'operazione sarà però consentita solo se le azioni da sottoscrivere mediante la conversione appartengono ad un Comparto collocato da Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. al momento della presentazione della richiesta di conversione;

C) rimborso: potrà essere richiesto anche parzialmente ma solo per numero di azioni; sono escluse richieste che prevedano il disinvestimento di importi predefiniti e programmati.

Prendo, inoltre, atto che:

D) l'elenco dei Comparti collocati da Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. è suscettibile di variazioni in qualsiasi momento;

E) solo per le Cointestazioni: le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti connessi alle azioni sottoscritte - compreso il diritto di rimborso anche totale, di conversione delle azioni, nonché la sottoscrizione di nuovi Comparti della SICAV - potranno essere impartite anche disgiuntamente, a firma di uno solo dei sottoscrittori.

Agevolazioni \_\_\_\_\_

(1) Nel caso siano presenti più intestatari tutte le diciture si intendono al plurale

Se questo documento è sottoscritto dall'Investitore con Firma Grafometrica, esso è sottoscritto dal Collocatore con firma digitale.

Tuttavia, se l'Investitore chiede che il documento gli sia consegnato in formato cartaceo, l'esemplare del documento consegnato è sottoscritto dal Collocatore con firma autografa.

 Firma del sottoscrittore \_\_\_\_\_

Firma del collocatore \_\_\_\_\_

## DICHIARAZIONI E FIRME DEGLI INTESTATARI

Il/i sottoscrittore/i dichiara/ano:

- a) di aver ricevuto, esaminato ed accettato il KIID del comparto oggetto di sottoscrizione;
- b) che le Azioni NON sono sottoscritte o acquistate direttamente o indirettamente per conto di un "Soggetto/i statunitense/i" (come definito nel Prospetto informativo della SICAV) o di un soggetto cittadino canadese o residente in Canada o da o per conto di altro soggetto presente in ordinamenti che limitino la sottoscrizione o l'acquisto di azioni, e che le Azioni non saranno vendute e/o trasferite ad un soggetto residente negli Stati Uniti, nel Canada o ad ogni altro soggetto residente in un paese il quale pone restrizioni o divieti alla sottoscrizione delle sopraindicate Azioni, e a tenere indenne al riguardo Janus Henderson Horizon Fund e a informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, ove dovessi/dovessimo assumere la qualifica di Soggetto statunitense;
- c) di essere a conoscenza che la sottoscrizione può essere rifiutata;
- d) di essere consapevole/i che vi possono essere dei rischi derivanti dall'investimento negli strumenti finanziari che intende/intendono sottoscrivere e che tali strumenti non garantiscono con certezza il conseguimento di utili e i redditi da essi derivanti sono soggetti a fluttuazioni e non sono garantiti;
- e) che le somme di denaro utilizzate per investimenti in Janus Henderson Horizon Fund non derivano, direttamente o indirettamente: (i) da attività contrarie alla normativa in materia di antiriciclaggio; (ii) da attività contrarie alla legislazione fiscale; (iii) da attività di supporto o finanziamento del terrorismo;
- f) di aver ricevuto e compilato la modulistica predisposta dal Collocatore in conformità alla normativa FACTA e CRS.
- g) di aver preso visione dell'informativa resa dal Soggetto Collocatore e dal Soggetto Incaricato dai Pagamenti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali, sotto riportata.
- h) Inoltre, accetta e dichiara di essere consapevole che (i) l'uso dei dati personali forniti al Soggetto Collocatore è regolato dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali e dalla relativa policy del Soggetto Collocatore e (ii) la SICAV non raccoglie, usa o processa i propri dati personali per effetto della sottoscrizione del presente Modulo. Per ulteriori dettagli sui limitati casi in cui la SICAV è soggetta all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali si prega di prendere visione della Privacy Policy della SICAV sul sito [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com), disponibile in formato cartaceo inviando una richiesta all'indirizzo di posta elettronica [privacy@janushenderson.com](mailto:privacy@janushenderson.com).

Con la compilazione del presente Modulo è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata all'agente amministrativo, come indicato nel Prospetto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle Azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti Collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta con raccomandata A.R. In considerazione del modulo organizzativo adottato dalla SICAV, a seguito di tale richiesta l'investitore dovrà disporre delle proprie Azioni tramite uno dei soggetti collocatori che si avvalgono di State Street Bank International GmbH, Succursale Italia quale Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta. In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta, il mandato, salvo diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta.

L'investimento in un'unica soluzione prevede un versamento iniziale minimo in ogni comparto pari a 2.500 Euro ed investimenti successivi minimi pari a 500 Euro. State Street Bank International GmbH, Succursale Italia, in qualità di Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta, applicherà all'investitore una commissione massima di Euro 15 su ciascuna operazione di sottoscrizione e di rimborso. La SICAV dà per conosciuta l'accettazione della presente proposta alla data di firma del presente Modulo di sottoscrizione.

**Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente finanziario o al soggetto abilitato.**

La sospensione non si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia nonché a quelle dei comparti anche se successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensione previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma del sottoscrittore \_\_\_\_\_

### Informativa Privacy.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente modulo, ovvero successivamente, saranno oggetto di trattamento da parte di Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, quale Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta, e di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., quale soggetto collocatore - in qualità di autonomi Titolari del trattamento (di seguito "i Titolari"). Il trattamento dei dati personali sarà effettuato anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, per il tempo strettamente necessario e per finalità direttamente connesse e strumentali all'esecuzione delle prestazioni previste dai contratti stipulati con gli investitori e con l'OICR (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi, emissione delle azioni, ecc.) nonché per adempiere ad obblighi di legge nonché a disposizioni impartite da Autorità giudiziarie, di vigilanza e di controllo. Allfunds Bank S.A.U., conserverà i dati dell'interessato sino al termine di prescrizione legale applicabile ai diritti discendenti dall'operatività in OICR da parte dell'interessato stesso".

I dati personali potranno, inoltre, essere trasmessi all'agente incaricato dei trasferimenti e alle società appartenenti al gruppo di riferimento dell'OICR (il "Gruppo") o con le quali il Gruppo abbia stipulato accordi per la prestazione di servizi connessi con l'investimento nell'OICR, nonché a società di cui si possa avvalere anche il Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta, siano esse comunitarie o meno, per finalità connesse al Vostro investimento nell'OICR. L'elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile presso i Titolari.

Nell'ambito del trattamento i dati personali potranno essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione (nonché ogni operazione conseguente) delle azioni dell'OICR in Italia, purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

L'acquisizione dei dati personali è obbligatoria. In caso di mancato conferimento, anche parziale, degli stessi, il presente modulo di sottoscrizione sarà ritenuto irricevibile.

È diritto dell'interessato - in presenza di fondate ragioni di fatto e di diritto - proporre reclamo circa le modalità del trattamento al Garante per la protezione dei dati personali competente. Infine, relativamente al predetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dal Regolamento (diritto all'accesso, Diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di opposizione, diritto di portabilità, diritto di limitazione del trattamento, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato) presso i Titolari sopra richiamati agli indirizzi:

- per il Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta, Allfunds Bank S.A.U. Milan Branch, via Bocchetto 6 20123 Milano - email [dpo@allfundsbank.com](mailto:dpo@allfundsbank.com);

- per il soggetto collocatore, Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. - email [dpo@fideuram.it](mailto:dpo@fideuram.it).

Informativa completa del soggetto collocatore su [www.intesasanpaoloprivatebanking.com](http://www.intesasanpaoloprivatebanking.com)

 Firma del sottoscrittore \_\_\_\_\_

Chiedo di ricevere il presente Modulo di sottoscrizione, il relativo Allegato e il KIID:

- in formato cartaceo, oltretutto con la modalità prevista nell'ambito del servizio di firma elettronica avanzata
- su supporto durevole non cartaceo,
  - sulla mia utenza dei "Servizi a distanza" prevista nell'ambito del relativo contratto stipulato con il Soggetto Collocatore
  - Tenuto conto che non risulti titolare di detta utenza, chiedo di ricevere i documenti sopra indicati al seguente indirizzo di posta elettronica:

Prendo atto che la sicurezza della ricezione e dell'apertura dei messaggi di posta elettronica dipende dai sistemi di protezione presenti sui dispositivi utilizzati dal sottoscrittore. Si raccomanda di valutare attentamente il livello di sicurezza dei dispositivi utilizzati dal sottoscrittore, da cui dipende il rischio di intrusioni informatiche di terzi.

Dichiaro che all'indirizzo di posta elettronica da me indicato hanno accesso soltanto persone autorizzate a conoscere i dati presenti nei documenti trasmessi.

 Firma del sottoscrittore \_\_\_\_\_

Data, luogo \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese multicompartimentale e multiclasse

## DOCUMENTO ULTERIORI INTESTATARI N.

### 2° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res.Est.
Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città	
Codice Fiscale	Settore Ramo Tipo e Numero Documento	Data e luogo di rilascio	

### 3° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res.Est.
Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città	
Codice Fiscale	Settore Ramo Tipo e Numero Documento	Data e luogo di rilascio	

### 4° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res.Est.
Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città	
Codice Fiscale	Settore Ramo Tipo e Numero Documento	Data e luogo di rilascio	

### 5° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res.Est.
Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città	
Codice Fiscale	Settore Ramo Tipo e Numero Documento	Data e luogo di rilascio	

### 6° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res.Est.
Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città	
Codice Fiscale e luogo di rilascio	Settore Ramo Tipo e Numero Documento	Data	

Timbro e firma del Collocatore che ha proceduto all'identificazione personale dei firmatari ai sensi del

Decreto Legislativo n. 231 del 21/11/20017

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del Modulo di sottoscrizione e del suo Allegato, di cui il presente documento costituisce parte integrante, e di accettare tutte le condizioni e clausole in esso riportate.

(

I sottoscritti dichiarano di non essere cittadini e/o residenti negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione (“Soggetti statunitensi”) e di non sottoscrivere in qualità di mandatari di un soggetto avente tali requisiti.

I sottoscritti si impegnano a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a “Soggetti statunitensi” e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumessero la qualifica di “Soggetto statunitense”.

I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto l'informativa che è stata loro fornita circa il trattamento dei dati personali e di aver preso atto dei diritti che competono agli stessi.

---

🕸 Firma del 2° intestatario

---

🕸 Firma del 3° intestatario

---

🕸 Firma del 4° intestatario

---

🕸 Firma del 5° intestatario

---

🕸 Firma del 6° intestatario

---

🕸 Firma del Collocatore

## ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

**Comparti commercializzati in Italia da Janus Henderson Horizon Fund (la “SICAV” o la “Società”)**

DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE: 2 ottobre 2020

DATA DI VALIDITÀ DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE: 3 ottobre 2020

Nome del Comparto	Categorie di Azioni <sup>1</sup>	Valuta <sup>2</sup>	ISIN	Data di inizio della commercializzazione
Asian Dividend Income Fund	A2	USD	LU0264606111	2007
Asian Dividend Income Fund	A2	EUR	LU0572939261	2011
Asian Dividend Income Fund	A3q	USD	LU0264605907	2011
Asian Dividend Income Fund	A3q	EUR	LU0572940194	2011
Asian Dividend Income Fund	X2	USD	LU0264606624	2007
Asian Growth Fund	A2	USD	LU0011890851	2000
Asian Growth Fund	X2	USD	LU0247700106	2000
Asia-Pacific Property Income Fund	A3	USD	LU0229494629	2011
Asia-Pacific Property Income Fund	A2	USD	LU0229494975	2006
Asia-Pacific Property Income Fund	A2	EUR	LU0572942307	2011
Asia-Pacific Property Income Fund	X2	USD	LU0247698441	2006
Biotechnology Fund	A2	USD	LU1897414303	2018
China Opportunities Fund	A1	USD	LU0327786827	2011
China Opportunities Fund	A2	USD	LU0327786744	2008
China Opportunities Fund	A2	EUR	LU0572944774	2011
China Opportunities Fund	X2	USD	LU0327787395	2008
Emerging Market Corporate Bond Fund	A2	USD	LU1120394736	2014
Emerging Market Corporate Bond Fund	A2	HEUR	LU1120395543	2017
Emerging Market Corporate Bond Fund	X2	USD	LU1120394900	2014
Euro Corporate Bond Fund	A3	EUR	LU0451950405	2011
Euro Corporate Bond Fund	A2	EUR	LU0451950314	2010
Euro Corporate Bond Fund	X3q	EUR	LU0828815067	2012
Euro Corporate Bond Fund	X2	EUR	LU0451950744	2010
Euro High Yield Bond Fund	A2	EUR	LU0828815570	2012
Euro High Yield Bond Fund	A3q	EUR	LU0828815224	2012
Euro High Yield Bond Fund	X2	EUR	LU0828820901	2012

<sup>1</sup> le lettere “m”, “q” e “s” accanto alla categoria di azioni indicano la frequenza di distribuzione della relativa categoria (rispettivamente, “m” mensile, “q” trimestrale e “s” semestrale)

<sup>2</sup> Nel caso in cui la valuta dell'investimento sia diversa dalla valuta di riferimento del relativo comparto o dalle valute indicate nel presente Modulo di sottoscrizione, si procederà alla necessaria conversione valutaria per conto, a rischio e spese del richiedente.

Euro High Yield Bond Fund	X3q	EUR	LU0828821115	2012
Euroland Fund	A2	EUR	LU0011889846	2000
Euroland Fund	X2	EUR	LU0247695934	2000
European Growth Fund	A2	EUR	LU0503932328	2010
European Growth Fund	X2	EUR	LU0503932831	2010
Global Equity Income Fund	A2	USD	LU1059380805	2014
Global Equity Income Fund	A3q	EUR	LU1059380391	2014
Global Equity Income Fund	A3q	USD	LU1059380557	2014
Global Equity Income Fund	X2	USD	LU1061745474	2014
Global Equity Income Fund	X3q	USD	LU1061745128	2014
Global High Yield Bond Fund	A2	USD	LU0978624194	2013
Global High Yield Bond Fund	A2	HEUR	LU0978624277	2017
Global High Yield Bond Fund	A3q	HEUR	LU0999457616	2017
Global Multi-Asset	A1	HEUR	LU1253842188	2015
Global Multi-Asset	A2	HEUR	LU1253842006	2015
Global Multi-Asset	X2	HEUR	LU1253842345	2015
Global Natural Resources Fund	A2	EUR	LU1073139583	2014
Global Natural Resources Fund	A2	USD	LU1120392870	2014
Global Natural Resources Fund	X2	EUR	LU1077968276	2014
Global Property Equities Fund	A3q	USD	LU0209137206	2011
Global Property Equities Fund	A2	USD	LU0209137388	2005
Global Property Equities Fund	A2	EUR	LU0264738294	2011
Global Property Equities Fund	A2	HEUR	LU0828244219	2017
Global Property Equities Fund	X2	USD	LU0247699092	2005
Global Smaller Companies Fund	A2	USD	LU1983261782	2019
Global Smaller Companies Fund	A2	EUR	LU1984712320	2019
Global Sustainable Equity Fund	A2	USD	LU1983259539	2019
Global Sustainable Equity Fund	A2	EUR	LU1984711512	2019
Global Sustainable Equity Fund	A2	HEUR	LU1983259885	2019
Global Technology Leaders Fund	A1	USD	LU0209158467	2011
Global Technology Leaders Fund	A2	USD	LU0070992663	2000
Global Technology Leaders Fund	A2	EUR	LU0572952280	2011
Global Technology Leaders Fund	A2	HCHF	LU0892275776	2015

(



Global Technology Leaders Fund	X2	USD	LU0247699415	2000
Global Technology Leaders Fund	X2	EUR	LU0572954062	2011
Japanese Smaller Companies Fund	A2	USD	LU0011890265	2000
Japanese Smaller Companies Fund	A2	HUSD	LU0976556935	2015
Japanese Smaller Companies Fund	A2	HEUR	LU1572378708	2017
Japanese Smaller Companies Fund	X2	USD	LU0247699928	2000
Japanese Smaller Companies Fund	X2	HEUR	LU1572380191	2017
Japan Opportunities Fund	A2	USD	LU0011889929	2000
Japan Opportunities Fund	X2	USD	LU0247699761	2000
Pan European Absolute Return Fund	A1	EUR	LU0264597450	2011
Pan European Absolute Return Fund	A2	EUR	LU0264597617	2007
Pan European Absolute Return Fund	X2	EUR	LU0264598342	2007
Pan European Equity Fund	A1	EUR	LU0209157733	2011
Pan European Equity Fund	A2	EUR	LU0138821268	2001
Pan European Equity Fund	X2	EUR	LU0247697120	2001
Pan European Property Equities Fund	A3	EUR	LU0209156925	2011
Pan European Property Equities Fund	A2	HUSD	LU1059379971	2014
Pan European Property Equities Fund	A2	EUR	LU0088927925	2000
Pan European Property Equities Fund	X2	EUR	LU0247697476	2000
Pan European Smaller Companies Fund	A2	EUR	LU0046217351	2000
Pan European Smaller Companies Fund	X2	EUR	LU0247697633	2000
Strategic Bond Fund	A2	USD	LU1627460816	2017
Strategic Bond Fund	A2	HEUR	LU1627461624	2017
Total Return Bond Fund	A2	EUR	LU0756065164	2012
Total Return Bond Fund	A3q	EUR	LU0756065081	2013
Total Return Bond Fund	X2	EUR	LU0756066568	2012

***La sottoscrizione delle quote/azioni e della relativa documentazione d'offerta da parte dell'investitore può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, che potrà essere anche contenuto all'interno del contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto dall'investitore con il soggetto collocatore.***

#### **A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELLA SOCIETA'**

(

## **1. Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricati di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia**

I soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e altresì incaricati dalla SICAV quali soggetti designati a curare i rapporti con gli investitori (singolarmente il “**Soggetto Abilitato**” o i “**Soggetti Abilitati**”) sono i seguenti:

- RBC Investor Service Bank S.A., succursale di Milano, Via Vittor Pisani, 26 - 20124 Milano;
- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano;
- Société Générale Securities Services S.p.A., in forma abbreviata SGSS S.p.A., con sede legale e direzione generale di SGSS in Via Benigno Crespi, 19/A – MAC2 20159 Milano;
- Allfunds Bank S.A., filiale di Milano, con sede in Via Bocchetto 6, 20123 Milano.
- Banca Sella Holding S.p.A., piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Biella.

## **2. Banca depositaria**

BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo, 33 rue de Gasperich L-5826, Hesperange, Granducato di Lussemburgo è stata nominata dalla Società come propria Banca depositaria per la custodia dei propri beni nell’interesse esclusivo dei sottoscrittori delle Azioni.

## **3. Soggetti Abilitati**

I Soggetti Abilitati: (i) svolgono le funzioni di intermediazione nei pagamenti con riguardo alle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni dei comparti elencati nel Modulo di sottoscrizione; (ii) curano l’attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai Collocatori; (iii) attivano le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto; (iv) regolano i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle Azioni; (v) inviano le lettere di conferma delle operazioni effettuate; (vi) espletano tutti i servizi e le procedure necessari per l’esercizio dei diritti sociali connessi con le Azioni.

Si precisa che le suddette funzioni sono svolte presso le sedi dei Soggetti Abilitati.

Per quanto riguarda la sola funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, la stessa è attribuita ai Collocatori presso il quale il sottoscrittore ha effettuato l’investimento, inclusa la ricezione e l’esame dei relativi reclami.

## **B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA SOCIETA’**

### **4. Modalità di trasmissione**

I Collocatori hanno l’obbligo, anche ai sensi dell’articolo 1411 del codice civile, di trasmettere al Soggetto Abilitato le domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione ricevute dagli investitori entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione.

Alternativamente ciascun Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, potrà trasmettere tali domande sulla base di un apposito mandato di rappresentanza conferito dal sottoscrittore contestualmente alla richiesta di sottoscrizione delle Azioni per provvedere, in nome e per conto dello stesso, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Abilitato.

I Soggetti Abilitati provvedono, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla ricezione delle domande di sottoscrizione e dei mezzi di pagamento (se successiva) a trasmettere alla SICAV i dati concernenti le domande di sottoscrizione, rimborso o conversione, presso l’Agente per i Trasferimenti.

## **Sottoscrizione**

Le richieste di sottoscrizione delle Azioni pervenute all'Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente. Nel momento in cui le domande di sottoscrizione vengono trasmesse dai Collocatori al Soggetto Abilitato, i Collocatori devono specificare se trova applicazione la facoltà di recesso ai sensi dell'articolo 30, 6° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. In tale caso, alla domanda di sottoscrizione verrà dato seguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di ripensamento di sette giorni.

La firma del Modulo di sottoscrizione comporta da parte del sottoscrittore il conferimento al Collocatore o al Soggetto Abilitato di un mandato senza rappresentanza:

- a sottoscrivere le Azioni;
- a richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto del sottoscrittore, delle Azioni nel libro degli azionisti della SICAV;
- a inoltrare le richieste di conversione tra comparti pervenute dai sottoscrittori in qualità di mandanti;
- ad espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni, su istruzione e per conto dei sottoscrittori.

I Collocatori o i Soggetti Abilitati, in qualità di mandatari senza rappresentanza, vengono iscritti nel libro degli azionisti della SICAV. All'atto della sottoscrizione le Azioni entrano automaticamente nella titolarità dei Sottoscrittori, la quale è comprovata dalle lettere di conferma.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata a/r. In caso di sostituzione di un Collocatore o di un Soggetto Abilitato, salve diverse istruzioni, il mandato loro attribuito si intende automaticamente conferito al relativo sostituto.

### **Sottoscrizione mediante Piano di Accumulo del Capitale (PAC)**

La sottoscrizione delle Azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo (PAC) la cui durata è fissata tra un minimo di 3 ed un massimo di 15 anni. I versamenti possono essere mensili o trimestrali e la rata unitaria minima rispettivamente di Euro 100 o 300 aumentabili di 50 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno un trimestre.

Il Sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito dei Piani di Accumulo, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del piano di accumulo.

Il Sottoscrittore può altresì chiedere la conversione delle Azioni già sottoscritte nell'ambito del PAC e/o indicare, per le rate ancora mancanti, un diverso comparto rispetto a quello originariamente scelto.

Fermo restando quanto sopra previsto, per modificare le altre caratteristiche del PAC sottoscritto è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. È possibile non completare il Piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi dandone comunicazione al Soggetto Abilitato tramite il Collocatore.

Il PAC potrà essere sospeso nel caso in cui il pagamento della rata periodica risulti respinto per tre volte consecutive; successivamente potrà essere riattivato in qualsiasi momento senza addebito di alcuna spesa. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste.

Si precisa che, con riferimento alle commissioni di sottoscrizione applicabili all'intero ammontare dell'investimento e cioè, versamento iniziale più totale delle rate mensili, saranno addebitate come di seguito indicato: per metà al versamento iniziale (nel limite del 30% dell'importo lordo del versamento iniziale) ed il residuo sulle rate rimanenti.

Gli Investitori sono pregati di notare che in caso di estinzione anticipata del PAC e di mancato pagamento di tutte le rate del Piano, essi non dovranno più pagare le Commissioni di Sottoscrizione, ma quelle già pagate non saranno rimborsabili.

Pertanto, un'estinzione anticipata del PAC comporterà il pagamento di Commissioni di Sottoscrizione ad

un'aliquota effettiva più elevata di quella indicata nel presente Modulo di sottoscrizione.

Per ulteriori informazioni sulle commissioni applicabili si rinvia al paragrafo C.9 che segue.

### **Rimborso**

Gli azionisti, che abbiano acquistato Azioni attraverso un Collocatore, devono effettuare la loro richiesta di rimborso per iscritto, indirizzata alla Società e consegnata al Collocatore. Tale richiesta dovrà contenere i dettagli e le informazioni previste nel paragrafo *“Come possono gli azionisti riscattare le loro azioni?”* del Prospetto.

Le richieste di rimborso delle Azioni pervenute all'Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente.

### **Conversione**

Gli azionisti hanno la facoltà di convertire in ogni momento le Azioni di un comparto in Azioni di un altro comparto, salvo gli importi minimi di sottoscrizione dei comparti. Per effettuare la conversione totale o parziale delle Azioni, un azionista potrà effettuare la richiesta al Collocatore, che la inoltrerà al Soggetto Abilitato. Tale richiesta dovrà contenere i dettagli e le informazioni previste nel paragrafo *“E' possibile effettuare una conversione fra investimenti?”* del Prospetto.

Le richieste di conversione delle Azioni pervenute all'Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente.

### **5. Lettere di conferma**

Il Soggetto Abilitato invia agli investitori una lettera di conferma per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso e conversione.

Per i PAC le lettere di conferma degli investimenti successivi sono inviate in forma riepilogativa con cadenza semestrale.

### **6. Tecniche di comunicazione a distanza**

La sottoscrizione delle Azioni della Società attraverso un Collocatore, nonché le operazioni di rimborso e conversione possono avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Collocatori possono attivare servizi “on-line” che, previa identificazione del sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano agli investitori di operare in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire, delle informazioni dovute agli investitori, delle modalità alternative per impartire disposizioni in caso di temporaneo non funzionamento del sistema internet o della rete telefonica e dell'esistenza o meno di procedure extragiudiziali di ricorso è riportata nei siti predisposti in italiano allo scopo.

In ogni caso, l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori e non grava sui tempi di esecuzione delle loro operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse, rimborsate o convertite, fermo restando che le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Ogni lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta.

## **C. INFORMAZIONI ECONOMICHE**

### **7. Indicazione specifica degli oneri applicati in Italia**

*Commissioni a carico degli Azionisti a valere direttamente sugli investimenti*

All'atto di acquisto delle Azioni di Classe A1, A2 e A3 potrà essere applicata una commissione iniziale

(

in percentuale dell'importo totale investito. La commissione iniziale è applicata in funzione dell'importo investito.

Con esclusivo riferimento alle Azioni di Classe X, verrà inoltre corrisposta ai Collocatori una commissione di distribuzione a titolo di compenso per i servizi di distribuzione prestati ai comparti. La commissione di distribuzione matura su base giornaliera, è pagabile posticipatamente ogni mese e si basa sul patrimonio netto medio giornaliero del relativo comparto.

Per ulteriori dettagli circa (i) l'applicazione specifica delle commissioni iniziali e di distribuzione per ciascun comparto e (ii) per la quota parte delle stesse retrocessa ai collocatori, si rinvia alla tabella che segue.

<b>Comparto</b>	<b>Categoria di Azione</b>	<b>Commissione iniziale<sup>3</sup></b>	<b>Commissione di distribuzione</b>	<b>Quota parte retrocessa ai collocatori<sup>4</sup></b>
Asian Dividend Income Fund	A2, A3q	5%	0	100%
Asian Dividend Income Fund	X2	0	0,60%	100%
Asian Growth Fund	A2	5%	0	100%
Asian Growth Fund	X2	0	0,60%	100%
Asia-Pacific Property Income Fund	A2, A3	5%	0	100%
Asia-Pacific Property Income Fund	X2	0	0,60%	100%
Biotechnology Fund	A2	5%	0	100%
China Opportunities Fund	A1, A2	5%	0	100%
China Opportunities Fund	X2	0	0,60%	100%
Emerging Market Corporate Bond Fund	A2	5%	0	100%
Emerging Market Corporate Bond Fund	X2	0	0,35%	100%
Euro Corporate Bond Fund	A2, A3	5%	0	100%
Euro Corporate Bond Fund	X2, X3q	0	0,35%	100%
Euro High Yield Bond Fund	A2, A3q	5%	0	100%
Euro High Yield Bond Fund	X2, X3q	0	0,35%	100%
Euroland Fund	A2	5%	0	100%
Euroland Fund	X2	0	0,60%	100%
European Growth Fund	A2	5%	0	100%
European Growth Fund	X2	0	0,60%	100%
Global Equity Income Fund	A2, A3q	5%	0	100%
Global Equity Income Fund	X2, X3q	0	0,60%	100%
Global High Yield Bond Fund	A2, A3q	5%	0	100%
Global Multi-Asset Fund	A1, A2	5%	0	100%

<sup>3</sup> Si precisa che alle Azioni di Classe A1, A2 e A3 potrà essere applicata una Commissione iniziale compresa tra lo 0 e il 5% ove una Commissione iniziale di importo fisso non sia diversamente specificata.

<sup>4</sup> La quota parte retrocessa ai collocatori si riferisce sia alla Commissione iniziale che a quella di distribuzione, ove non diversamente specificato.

Global Multi-Asset Fund	X2	0	0,60%	100%
Global Natural Resources Fund	A2	5%	0	100%
Global Natural Resources Fund	X2	5%	0	100%
Global Property Equities Fund	A2, A3q	5%	0	100%
Global Property Equities Fund	X2	0	0,60%	100%
Global Smaller Companies Fund	A2	5%	0	100%
Global Smaller Companies Fund	A2	5%	0	100%
Global Sustainable Equity Fund	A2	5%	0	100%
Global Sustainable Equity Fund	A2	5%	0	100%
Global Sustainable Equity Fund	A2	5%	0	100%
Global Technology Leaders Fund	A1, A2	5%	0	100%
Global Technology Leaders Fund	X2	0	0,60%	100%
Japanese Smaller Companies Fund	A2	5%	0	100%
Japanese Smaller Companies Fund	X2	0	0,60%	100%
Japan Opportunities Fund	A2	5%	0	100%
Japan Opportunities Fund	X2	0	0,60%	100%
Pan European Absolute Return Fund	A1, A2	5%	0	100%
Pan European Absolute Return Fund	X2	0	0,60%	100%
Pan European Equity Fund	A1, A2	5%	0	100%
Pan European Equity Fund	X2	0	0,60%	100%
Pan European Property Equities Fund	A2, A3	5%	0	100%
Pan European Property Equities Fund	X2	0	0,60%	100%
Pan European Smaller Companies Fund	A2	5%	0	100%
Pan European Smaller Companies Fund	X2	0	0,60%	100%
Strategic Bond Fund	A2	5%	0	100%
Total Return Bond Fund	A2, A3q	5%	0	100%
Total Return Bond Fund	X2	0	0,35%	100%

*Altre commissioni a carico degli Azionisti a valere direttamente sugli investimenti*

Potrà essere inoltre applicata una commissione di negoziazione fino all'1% dell'importo lordo oggetto di rimborso sulle Azioni, appartenenti a qualsiasi Classe, che siano rimborsate entro i 90 giorni solari successivi al loro acquisto. Non è prevista alcuna retrocessione ai Collocatori. Per il servizio di assistenza agli Azionisti, è prevista l'applicazione di una commissione annua di ammontare pari allo 0,50% per i comparti Regionali e Specialistici e allo 0,25% per i comparti Obbligazionari. La commissione in oggetto è calcolata sul patrimonio netto medio giornaliero del Comparto e si applica con riferimento alle Azioni di Classe A e di Classe X di ciascun comparto. La commissione matura su base giornaliera ed è pagabile posticipatamente ogni mese. Non è prevista alcuna retrocessione ai Collocatori.

(

*Spese Operative Annue del comparto a valere sugli attivi del comparto*

Si rappresentano di seguito in forma tabellare le principali spese operative annue a carico del Comparto:

<b>Comparto</b>	<b>Categoria di Azione</b>	<b>Commissione di gestione</b>	<b>Quota parte retrocessa ai collocatori</b>
Asian Dividend Income Fund	A2, A3q	1,20%	60%
Asian Dividend Income Fund	X2	1,20%	60%
Asian Growth Fund	A2	1,20%	60%
Asian Growth Fund	X2	1,20%	60%
Asia-Pacific Property Income Fund	A2, A3	1,20%	60%
Asia-Pacific Property Income Fund	X2	1,20%	60%
Biotechnology Fund	A2	1,20%	60%
China Opportunities Fund	A1, A2	1,20%	60%
China Opportunities Fund	X2	1,20%	60%
Emerging Market Corporate Bond Fund	A2	0,75%	60%
Emerging Market Corporate Bond Fund	X2	1,00%	60%
Euro Corporate Bond Fund	A2, A3	0,75%	60%
Euro Corporate Bond Fund	X2, X3q	0,75%	60%
Euro High Yield Bond Fund	A2, A3q	0,75%	60%
Euro High Yield Bond Fund	X2, X3q	0,75%	60%
Euroland Fund	A2	1,20%	60%
Euroland Fund	X2	1,20%	60%
European Growth Fund	A2	1,20%	60%
European Growth Fund	X2	1,20%	60%
Global Equity Income Fund	A2, A3q	1,20%	60%
Global Equity Income Fund	X2, X3q	1,20%	60%
Global High Yield Bond Fund	A2, A3q	0,75%	60%
Global Multi-Asset Fund	A1, A2	1%	60%
Global Multi-Asset Fund	X2	1%	60%
Global Natural Resources Fund	A2	1,20%	60%
Global Natural Resources Fund	X2	1,20%	60%
Global Property Equities Fund	A2, A3q	1,20%	60%
Global Property Equities Fund	X2	1,20%	60%
Global Smaller Companies Fund	A2	1,20%	60%
Global Smaller Companies Fund	A2	1,20%	60%



Global Sustainable Equity Fund	A2	1,20%	60%
Global Sustainable Equity Fund	A2	1,20%	60%
Global Sustainable Equity Fund	A2	1,20%	60%
Global Technology Leaders Fund	A1, A2	1,20%	60%
Global Technology Leaders Fund	X2	1,20%	60%
Japanese Smaller Companies Fund	A2	1,20%	60%
Japanese Smaller Companies Fund	X2	1,20%	60%
Japan Opportunities Fund	A2	1,20%	60%
Japan Opportunities Fund	X2	1,20%	60%
Pan European Absolute Return Fund	A1, A2	1,20%	60%
Pan European Absolute Return Fund	X2	1,20%	60%
Pan European Equity Fund	A1, A2	1,20%	60%
Pan European Equity Fund	X2	1,20%	60%
Pan European Property Equities Fund	A2, A3	1,20%	60%
Pan European Property Equities Fund	X2	1,20%	60%
Pan European Smaller Companies Fund	A2	1,20%	60%
Pan European Smaller Companies Fund	X2	1,20%	60%
Strategic Bond Fund	A2	0,75%	60%
Total Return Bond Fund	A2, A3q	0,75%	60%
Total Return Bond Fund	X2	1,00%	60%

#### *Altre Spese Operative annue a carico del Comparto*

Su tutti i comparti, nei limiti di quanto indicato nel Prospetto, potranno essere applicate commissioni di *performance* che maturano giornalmente e sono pagabili a cadenza annuale. Il relativo ammontare e calcolo varia a seconda dei comparti ed è riportato nella sezione “*Commissioni, competenze e spese*” del Prospetto. Tali commissioni vengono percepite dal Gestore degli investimenti in ragione del 10% dell'importo pertinente (salvo che per i comparti Biotechnology Fund e Pan European Absolute Return Fund, la cui commissione di *performance* è pari al 20% dell'importo pertinente e per i comparti Euro Corporate Bond, Euro High Yield Bond, Global High Yield Bond, Emerging Market Corporate Bond, Global Sustainable Equity, Global Smaller Companies Fund e China Opportunities Fund, per cui il Gestore ha rinunciato alla commissione di *performance*), laddove per “importo pertinente” si intende la differenza positiva fra l'incremento del valore patrimoniale netto totale per Azione durante il periodo di *performance* interessato e l'incremento del *benchmark* nello stesso periodo (o l'incremento di valore del patrimonio netto per Azione ove il *benchmark* sia sceso). Il periodo di *performance* sarà calcolato dal 1° luglio al 30 giugno di ciascun anno. Per maggiori informazioni relative alla commissione di *performance*, si rinvia alla descrizione dettagliata presente nel Prospetto e nel KIID.

Su tutti i comparti potranno infine essere applicate ulteriori commissioni quali, a titolo esemplificativo le commissioni della Banca depositaria, le commissioni e spese dell'Agente per i trasferimenti e dell'Agente amministrativo. Per maggiori informazioni, si rinvia alla descrizione dettagliata presente nel Prospetto e nel KIID.

#### **8. Agevolazioni finanziarie**

(



Ai consulenti finanziari e ai dipendenti dei Collocatori (e loro familiari, purché cointestatari) non si applicano le commissioni iniziali. Tale agevolazione potrebbe tuttavia non trovare applicazione con riferimento alle sottoscrizioni effettuate mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I Collocatori avranno inoltre la facoltà di applicare uno sconto sulle commissioni iniziali, riducendole sino allo 0%, avuto riguardo all'importo investito, alle caratteristiche del sottoscrittore e, soprattutto, alle prospettive future di investimento da parte di quest'ultimo.

### 9. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel KIID, sono a carico degli investitori le commissioni del Soggetto Abilitato riportate nella seguente tabella.

In sede di sottoscrizione o di rimborso, i sottoscrittori saranno informati dal Collocatore sulle specifiche commissioni dovute al Soggetto Abilitato entro i limiti indicati.

Tipo di operazione	Soggetti Abilitati			
	<b>RBC Investor Service Bank S.A.</b>	<b>State Street Bank International GmbH - Succursale Italia</b>	<b>Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch</b>	<b>Société Générale Securities Services S.p.A.</b>
<b>Sottoscrizione</b>	0,15% dell'ammontare sottoscritto	Fino a un massimo di Euro 20,00	Fino a un massimo di Euro 25,00 per ciascun fondo	Fino a un massimo di Euro 20,00
<b>Rimborso</b>	0,15% dell'ammontare rimborsato	Fino a un massimo di Euro 20,00	Fino a un massimo di Euro 25,00 per ciascun fondo	Fino a un massimo di Euro 20,00
<b>Conversione</b>	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
<b>Apertura PAC</b>	Euro 12,50	Fino a un massimo di Euro 20,00	Fino a un massimo di Euro 25,00	Fino a un massimo di Euro 15,00
<b>Rate Successive PAC</b>	Euro 1,50	Fino a un massimo di Euro 2,00	Fino a un massimo di Euro 2,00	Fino a un massimo di Euro 1,00
<b>Dividendi</b>	Non applicabile per importi inferiori a Euro 10,00	Corrisposti tramite assegno: fino a un massimo	Non applicabile	Non applicabile

	Euro 5,00 per importi superiori a Euro 10,00	di Euro 3,00* Corrisposti tramite bonifico bancario: non applicabile*		
--	--	---	--	--

\*La stessa commissione è applicabile in caso di rimborsi.

## D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### 10. Documenti e informazioni

Il valore unitario dei diversi comparti calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, con indicazione della data di rilevazione dello stesso è pubblicato sul sito della SICAV, all'indirizzo [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com).

Sono altresì pubblicati sul sito sopra indicato, consentendone l'acquisizione su supporto durevole, la versione di volta in volta aggiornata dei seguenti documenti e informazioni:

- il Prospetto e il KIID (quest'ultimo in lingua italiana);
- la documentazione contabile;
- lo Statuto della SICAV;
- gli avvisi di convocazione delle assemblee generali o di comparto degli azionisti, almeno otto giorni prima della data dell'assemblea, indicando luogo, giorno, ora dell'assemblea, le condizioni per l'ammissione e i requisiti di quorum e voto;
- l'avviso di pagamento di eventuali dividendi;
- l'avviso di eventuali modifiche apportate allo Statuto;
- l'avviso relativo alle variazioni delle informazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori in misura complessivamente superiore al venti per cento.

L'avviso di convocazione delle assemblee degli azionisti, ivi incluso l'avviso dell'assemblea generale, verrà inviato agli azionisti tramite servizio postale. La Società inoltrerà tale avviso ai Soggetti Abilitati che entro otto giorni dalla ricezione provvederanno ad inviarne copia unitamente al modulo di delega per la partecipazione all'assemblea a ciascun azionista.

Gli azionisti saranno inoltre informati dei fatti inerenti la Società che sono oggetto di diffusione al pubblico in Lussemburgo con le stesse modalità utilizzate in tale Paese.

Su richiesta degli investitori, i documenti e le informazioni di cui alla presente sezione D potranno essere resi disponibili dalla Società anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano agli investitori di acquisire tali informazioni e documenti su supporto durevole.

### 11. Regime fiscale per i sottoscrittori italiani

Ai sensi dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77, come successivamente integrato e modificato, i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (il "**Decreto 917**"), derivanti dalla partecipazione in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, istituiti in Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del Decreto 917 ("**OICVME**") e le cui quote o azioni sono collocate in Italia ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), sono soggetti a ritenuta. Si segnala che, sino al periodo d'imposta precedente a quello che inizia successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del decreto previsto dall'articolo 168-bis del Decreto 917, ai fini dell'individuazione degli "Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni" (cd. *white list*), occorre fare riferimento alla lista di cui al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come successivamente modificato.

(

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 6, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 (il "**Decreto 66**"), la ritenuta sui redditi di capitale di cui all'articolo 44 del Decreto 917, divenuti esigibili dal 1° luglio 2014, si applica nella misura del 26 per cento (in luogo della previgente misura del 20 per cento applicabile dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del Decreto 66, sui redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del Decreto 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo Decreto 917, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, realizzati dal 1° luglio 2014, all'atto del rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni, si applica l'aliquota nella misura del 26 per cento; tuttavia, sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore sino al 30 giugno 2014.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del Decreto 917, derivanti dalla partecipazione in OICVME, sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("**Decreto 601**") ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del Decreto 917 (o al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come sopra detto) e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2011 sono state stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente. In particolare, i proventi si considerano riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del Decreto 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista sopra menzionata in proporzione alla percentuale media dell'attivo dei predetti organismi investita direttamente, o indirettamente (per il tramite di, ad esempio, altri OICVME e organismi di investimento in valori mobiliari di diritto italiano), nei titoli medesimi. La citata percentuale media è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. In caso di fusione la percentuale media è determinata tenendo conto della somma dei valori risultanti dai predetti prospetti degli organismi di investimento oggetto dell'operazione. Quanto precede trova inoltre applicazione anche rispetto alla determinazione delle perdite derivanti dalla partecipazione in OICVME. Secondo i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con Circolare n. 19/E del 27 giugno 2014, i proventi che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli in precedenza indicati, maturati a decorrere dal 1° luglio 2014, sono soggetti alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento del loro ammontare; analogamente, le perdite che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli sopra indicati possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Decreto 917, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare. Ad ogni modo, come chiarito dall'Amministrazione finanziaria con Circolare n. 19/E del 27 giugno 2014, per i proventi riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014, la quota dei proventi relativa alle obbligazioni ed agli altri titoli sopra indicati va computata nel limite del 62,50 per cento del relativo ammontare.

I soggetti residenti in Italia incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni dell'OICVME applicheranno la suddetta ritenuta sui proventi (i.e. i redditi di capitale di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del Decreto 917) distribuiti in costanza di partecipazione all'OICVME e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. Nel caso in cui le quote o azioni siano immesse in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta è applicata dai soggetti presso i quali le quote o azioni sono depositate, aderenti (direttamente o indirettamente) al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

Si considerano cessioni anche i trasferimenti di quote o azioni a diverso intestatario, mentre si considerano rimborsi le conversioni di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo OICVME (in questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista). Il costo di acquisto delle quote o delle azioni deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

La suddetta ritenuta si applica, in linea di principio, a titolo di acconto nei confronti dei soggetti che esercitano attività di impresa e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da IRES. Tuttavia, la citata ritenuta non si applica in relazione a quote o azioni di OICVME immesse nell'ambito di gestioni individuali per le quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio

gestito di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e nei confronti di, fra l'altro, soggetti non residenti in Italia, OICVM italiani, forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e fondi immobiliari istituiti ai sensi del TUF e dell'articolo 14-*bis* della Legge 25 gennaio 1994 n. 86. Inoltre la ritenuta non è applicata sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. Nel caso in cui le quote o azioni dell'OICVME siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta del 26 per cento è applicata dai sostituti d'imposta che intervengono nella loro riscossione. In assenza di un incarico alla riscossione dei proventi conferito ad un sostituto d'imposta, gli stessi proventi dovranno essere autonomamente dichiarati ed assoggettati ad imposta dal relativo investitore ai sensi dell'articolo 18 del Decreto 917.

In determinate circostanze, un investitore può conseguire, oltre ai redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del Decreto 917, soggetti a ritenuta come indicato nei paragrafi che precedono, anche componenti appartenenti alla categoria dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-*ter*) del Decreto 917. Tali componenti sono soggetti a un diverso regime fiscale a seconda dello *status* dell'investitore.

Nel caso in cui le azioni o quote dell'OICVME siano oggetto di successione ereditaria o di donazione, potrebbe essere dovuta l'imposta sulle successioni e donazioni secondo le aliquote previste dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come successivamente integrato e modificato.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e quelle ad esse equiparate, in ogni caso residenti in Italia, che, durante ciascun periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia (ivi incluse, quindi, le azioni o quote dell'OICVME) sono tenuti, in determinate circostanze, ad indicare tali investimenti ed attività nel Modello RW, da presentare congiuntamente alla propria dichiarazione dei redditi, ai fini del cd. monitoraggio fiscale. Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. L'obbligo di compilazione del Modello RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. L'obbligo di compilazione del Modello RW non sussiste invece per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano dagli stessi assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (il "**Decreto 201**"), la detenzione di quote o azioni di OICVME può comportare l'applicazione di un'imposta di bollo in misura proporzionale dovuta sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari. Nel caso in cui le azioni o quote dell'OICVME siano detenute all'estero, ai sensi dello stesso articolo 19 del Decreto 201, dovrebbe trovare applicazione l'imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute all'estero (cd. IVAFE), da liquidarsi a cura dell'investitore nella propria dichiarazione dei redditi.

Il trattamento fiscale potrebbe subire modificazioni nel tempo.

Per maggiori dettagli circa il trattamento fiscale applicabile in Italia alle azioni o quote dell'OICVME si raccomanda di rivolgersi ad un consulente fiscale di fiducia.

\* \* \*